

non va oltre le 10 ore e mezza. Ciò risulta anche da una recentissima statistica della Camera del lavoro pubblicata nell'ultimo fascicolo della *Camera del lavoro*.

Noi denunziamo come enormi gli orari per i giovanetti dai 12 ai 15 anni e dai 15 ai 20, nella misura qui proposta dall'articolo della Commissione. A noi pare che domandare sei ore di lavoro per giovanetti dai 15 ai 18 anni e otto ore di lavoro per quelli dai 18 ai 20 anni, sia giusto ed umano per le ragioni che sono state spiegate con tanta abbondanza l'altro giorno nella discussione generale.

Quindi, per non dilungarmi maggiormente, e anche perchè sarebbe praticamente inutile, insistiamo nel nostro articolo sostitutivo.

Presidente. Quando non passasse l'articolo sostitutivo proposto dall'onorevole Cabrini ed altri, verrebbe la proposta dell'onorevole Majno.

Onorevole Majno, intende di svolgere la sua proposta?

Majno. Mantengo la mia proposta, ma ritengo inutile lo svolgerla, reputando di averlo fatto parlando sull'articolo 4.

Presidente. Vi sono poi le proposte dell'onorevole Arnaboldi.

La prima:

Primo comma, invece di « Più di 8 ore » 6 ore.

La seconda:

In seguito: invece di « 11 ore » 9 ore.

L'onorevole Arnaboldi ha facoltà di parlare.

Arnaboldi. Le mie proposte sono due, una che riguarda i fanciulli che hanno 10 anni, ma non compiuti i 12, l'altra che riguarda le ore di lavoro dei fanciulli dai 12 ai 15. Per i primi aveva proposto di ridurre le ore di lavoro a 6; per i secondi a 9.

Io posso comprendere le ragioni esposte dal relatore che lo inducono a mantenere le ore di lavoro proposte per i fanciulli che hanno dai 12 ai 15 anni compiuti, e lo posso comprendere anche per l'esigenza stessa del lavoro industriale, poichè altrimenti non ci sarebbe modo, anche col mio emendamento, di fare le mute, adottate in alcuni stabilimenti, lo posso comprendere perchè sono appunto questi minorenni dai 12 ai 15 anni che debbono aiutare il lavoro degli operai di età maggiore. E per queste ragioni sarei anche disposto a ritirare la proposta fatta, circa la riduzione da 11 a 9 ore; ma in quanto

all'altra proposta debbo insistervi, perchè contraria alla base della legge che fu appunto quella di rialzare il limite di età dei fanciulli ammessi al lavoro, vale a dire ha voluto riconoscere, indirettamente, la necessità di impedire ai fanciulli un lavoro troppo consecutivo, il quale non può essere ammesso se non dato un maggiore sviluppo fisico.

Se si è convenuto, dopo un lungo dibattito, di accettare la proposta del Ministero di portare il limite dell'età dei fanciulli ai 12 anni, per le ragioni esposte, parmi debba pure essere ammesso che ai fanciulli i quali hanno 10 anni, e sono già impiegati negli opifici, come la legge ammette, debbano essere le ore di lavoro proposte, ridotte a più equa proporzione per non togliere ad una parte della legge il suo effetto, continuandosi, senza la mia modificazione, a caricare questi fanciulli, di più tenera età, almeno per due anni ancora, d'un lavoro che noi abbiamo riconosciuto sproporzionato alla loro età, al loro sviluppo.

Queste sono le brevi ragioni per cui credo necessario di insistere nel mio emendamento, riguardo alla prima proposta, vale a dire quella di portare da otto a sei ore il lavoro dei fanciulli di dieci anni di età, ritirando l'altro emendamento delle nove ore di lavoro, per quelli che hanno un'età dai dodici ai quindici anni compiuti.

Presidente. Onorevole Crespi, insiste nel suo emendamento?

Crespi. V'insisto.

Presidente. L'onorevole Dell'Acqua ha dichiarato che, qualora i suoi emendamenti non siano accettati, li ritirerà.

Prima di tutto, metterò a partito l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Cabrini. Quando questo non fosse accettato metterò a partito la soppressione del secondo comma, proposta dall'onorevole Majno. Qualora nemmeno questa soppressione venisse approvata, metterò a partito le modificazioni proposte dagli onorevoli Arnaboldi e Crespi.

L'articolo sostitutivo degli onorevoli Cabrini, Chiesa, Varazzani e Badaloni è il seguente:

« Il lavoro dei minorenni, fra i 15 e i 18 anni compiuti non eccederà le sei ore giornaliere, e dovrà essere interrotto da un intervallo di due ore di riposo.

« Dai 18 ai 20 anni compiuti la giornata di lavoro potrà prolungarsi fino alle 8 ore, parimenti con l'intervallo di due ore di riposo.

« Sarà concessa, in ambi i casi, una in-